

**Diritto di scelta con priorità assoluta ex art. 33 5° comma l. 104/92.**

*(Risposta a quesito del 21 marzo 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 marzo 2001, ha adottato la seguente delibera:

"- visti i quesiti proposti, con nota in data 14.2.2001, dalla dott.ssa....., giudice del Tribunale di Napoli, assegnata di ufficio alla sede di Marano, intesi a conoscere:

"1. se il diritto di scelta con priorità assoluta previsto dall'art. 33 della legge 104/92 opera anche nei concorsi interni (e non solo in caso di prima assegnazione della sede) ed in caso di risposta negativa le motivazioni di tale interpretazione;

2. se il diritto di scelta con priorità assoluta opera per i posti vacanti anche non messi a concorso;

3. se il diritto di scelta, esistendo il posto vacante opera come prescelta e con priorità assoluta, a prescindere cioè dalla maturazione della legittimazione per il trasferimento e dell'attribuzione del punteggio previsto dalle circolari del C.S.M.";

- considerato che l'art. 33 co. 5 della legge 104/92 prevede che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede";

- considerato che il punto 38.3 della circolare sulle tabelle di organizzazione, per il biennio 2000/2001, disciplina espressamente la fattispecie sottoposta all'esame del Consiglio dalla dott.ssa ..... prevedendo che: "Sarà accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata, al magistrato affidatario di minore portatore di handicap, ovvero di familiare convivente portatore di handicap che necessiti di assistenza originariamente prestata dal magistrato";

- atteso che sulla base delle disposizioni sopra riportate deve darsi risposta affermativa ai quesiti posti dalla dott.ssa .....

d e l i b e r a

di rispondere ai quesiti posti dalla dott.ssa ..... come in parte motiva, osservando che dovranno essere adottate al più presto le conseguenti variazioni tabellari anche ai sensi dell'art. 7 bis 2° co. ord. giud., e ciò in applicazione della norma primaria (art. 3 legge 104/92) fatta propria dalla circolare 24.12.1999 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001".